

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (PA) MELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) RUSSO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) ASTONE | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) DI STEFANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 24/11/2025

FATTO

Il ricorrente, premettendo di aver stipulato un contratto di finanziamento, di averlo anticipatamente estinto e di aver infruttuosamente esperito il reclamo nei confronti dell'intermediario, chiede la restituzione della somma di € 1.624,58, a titolo di commissioni rete distributiva, commissioni intermediario, commissione di estinzione anticipata, oltre la restituzione di quote insolute, interessi e spese di assistenza.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, insta per il rigetto del ricorso. Eccepisce che l'art. 6 del D.P.R. 180/50 sia da ritenersi ancora valido, non essendo stato oggetto di dichiarazione di incostituzionalità e che pertanto l'intermediario possa indicare al consumatore quali sono gli oneri rimborsabili e quali no, così da ingenerare in capo agli enti finanziatori il legittimo affidamento circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla distinzione fra oneri up front e oneri recurring. Parte resistente deduce che attraverso la sentenza UBA, la Corte di Giustizia ha attuato un overruling della precedente sentenza Lexitor, affermando che il diritto alla riduzione dei costi non riguardi quei costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato (c.d. costi up-front). In ogni caso, prescindendo dalla validità o meno della sentenza Lexitor, il conteggio estintivo in forza del quale il ricorrente ha effettuato il pagamento dovuto è stato redatto sulla base del

contratto e del SECCI, le cui clausole sono state approvate dal cliente stesso, il quale ha dunque accettato che i rimborsi avvenissero secondo le modalità definite nel contratto.

DIRITTO

La domanda concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione di alcune voci di costo relative al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 13.07.2020, estinto nel 2024 in corrispondenza della rata n. 48 di 120.

In atti è presente conforme quietanza liberatoria.

Per il corretto inquadramento della fattispecie per cui si controverte, occorre richiamare l'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), che ha modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". Mentre, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi "l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che: "9.5. - *La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".*

La Corte ha quindi affermato che: "12.4.- *Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia*", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, la giurisprudenza dell'ABF si è mantenuta conforme ai principi già espressi dal Collegio di Coordinamento, il quale, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis", aveva chiarito che: "il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*" e che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in

manca di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF" (Coll. Coordinamento, dec. n. 26525/19).

Detti principi rimangono invariati anche a seguito della legge di conversione n. 136 del 9 ottobre 2023 del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 1 *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e successivi del comma 2, nei seguenti termini: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 - sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte"*.

Così esposto il quadro normativo di riferimento, per orientamento condiviso dai Collegi, le commissioni rete distributiva sono upfront, facendo riferimento ad attività preliminari all'erogazione del prestito e dunque rimborsabili con il criterio della curva degli interessi; le commissioni a favore dell'intermediario finanziario hanno natura recurring ma si applica loro il criterio contrattuale di rimborso della curva degli interessi.

Conseguentemente, i criteri di rimborso devono tener conto del seguente schema:

| rate complessive | 120 | rate scadute | 48 | Importi | Natura | criterio di rimborso | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|---|---------------------|--------------|-------|------------|-----------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| rate residue | 72 | TAN | 4,10% | | | | | | |
| Denominazione voci | % rapportata al TAN | 38,12% | | | | | | | |
| Commissioni di distribuzione | | | | 1.800,00 € | Up front | Curva degli interessi | 686,16 € | | 686,16 € |
| Commissioni a favore dell'intermediario finanziario | | | | 1.760,50 € | Recurring | Curva degli interessi | 671,10 € | 671,05 € | 0,05 € |
| | | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | 686,21 € |

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente perché per tutte le voci di costo ha richiesto l'applicazione del criterio proporzionale.

Non è dovuto il rimborso della commissione di estinzione anticipata, in quanto applicata in conformità all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B, senza peraltro contestazione in ordine al criterio di calcolo; né sono dovute le spese di assistenza, stante che la controversia ha natura seriare e non ricorrono le ipotesi contemplate dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 4580 del 12.05.2025).

La domanda di restituzione di quote insolute è generica e comunque non documentata.

Non sono dovute le spese di assistenza professionale, dato il carattere seriale della controversia e l'assenza dei presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 4580 del 12.05.2025).



L'intermediario è quindi tenuto a restituire a parte ricorrente le voci di costo sopra quantificate, oltre gli interessi legali decorrenti dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 686,21, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE